

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

COPIA

N. 32 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: **PARTECIPAZIONI: Razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione annuale sullo stato di attuazione (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016).**


L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore 18:30 nella residenza municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

CARCERERI DE PRATI CLAUDIO	P
PIUBELLO GIOVANNA	P
NOGARA ANDREA	P
BONAMINI MICHELA	P
DUGATTO DAVIDE	P
BUSSINELLO GIOVANNI	P
SALVAGNO MAIRA	P
CERVATO ILARIA	P
ZANINI LUCA	P
ZAMBALDO ANTONIO	P
DAL DOSSO MARIA	P
CALIARO MONICA	P
CUCCHETTO FRANCO	P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE VENTURI STEFANO, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-


Il sig. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to STEFANO VENTURI



Oggetto: *PARTECIPAZIONI: Razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione annuale sullo stato di attuazione (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016).*-

* * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";


Evidenziato che il medesimo comma prevede che, qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso TUSP al comma 2, ovvero fattispecie che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Preso atto che quindi che, in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20 prevede, al comma 2, la dismissione nei seguenti casi:

- partecipazioni che non rientrino in alcuna categoria di cui all'art. 4;
- società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a € 500.000,00.= fino al 2019, € 1.000.000,00.= dal 2020; nello specifico, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ▣ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015/2017) e 2019 (triennio 2016/2018) il fatturato medio di almeno € 500.000,00.= annui;
 - ▣ per i provvedimenti di ricognizione a partire dal 2020 (triennio 2017/2019) come previsto dagli artt. 20, comma 2 lettera d) e 26, comma 12 quinquies del TUSP, fatturato medio di almeno € 1.000.000,00.= annui;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"; per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12 quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017/2021);
- infine, partecipazioni che non soddisfino i "requisiti" di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Dato atto che i Consorzi di Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono invece oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli Enti comunali in detti Consorzi;

Rilevato inoltre che:



- con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018, gli adempimenti a carico dell'Amministrazione previsti dal citato art. 20 del TUSP si integreranno con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro, dati che verranno acquisiti attraverso l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, unitamente al presente provvedimento;
- l'art. 20, comma 4, del TUSP prescrive, altresì, che entro il 31 dicembre di ogni anno sia approvata una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel Piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, nello specifico lo stato di attuazione delle misure disposte;

Ricordato quindi che:

- l'art. 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29/09/2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32;
- per Regioni e Province autonome, Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (art. 1, comma 612 della legge n. 190/2014);

Evidenziato che, al 31/12/2018, il Comune di Colognola ai Colli risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- Uniservizi S.p.A. quota di possesso 1,109%;
- Uni.Co.G.E. s.r.l. quota di possesso 12,07%;
- Acque Veronesi s.c. a r.l. quota di possesso 0,99%;
- Banca Popolare Etica S.C.p.A. quota di possesso 0,0008%;

nonché delle seguenti partecipazioni societarie indirette:

- Viveracqua s.r.l. quota di possesso indiretta 0,173%;


Evidenziato che a seguito del provvedimento di ricognizione straordinario adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2017 era stata disposta l'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- partecipazione detenuta nella società Uni.Co.G.E. s.r.l.;
- partecipazione detenuta nella società Banca Popolare Etica S.C.p.A.;

Preso atto che:

- per quanto attiene alla partecipazione detenuta in Banca Popolare Etica S.C.p.A., con precedente Piano di razionalizzazione 2018 si è disposto il mantenimento a seguito della modifica operata dalla legge n. 205/2017, che con l'art. 1, comma 891, ha modificato l'art. 4 del TUSP introducendo il comma 9 ter, il quale consente il mantenimento di quote non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile;
- per quanto attiene alla società Uni.Co.G.E. s.r.l., il processo di razionalizzazione non è stato concluso entro il 30/09/2018;

Richiamato l'art. 24, comma 5 bis del TUSP, introdotto con l'art. 1, comma 723, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), secondo il quale *"a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.*



L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;

Evidenziato che il suddetto comma 5 bis autorizza quindi la sospensione del processo di razionalizzazione, eventualmente disposto, per le società che nel triennio 2013/2015 abbiano prodotto un risultato medio in utile;

Ritenuto di avvalersi della suddetta facoltà con riferimento all'alienazione della società Uni.Co.G.E. s.r.l., società che rientra nella casistica sopra descritta non avendo realizzate perdite nel triennio citato;

Preso atto, quindi, del Piano di razionalizzazione 2019, allegato A) alla presente deliberazione, il quale è stato redatto per le partecipazioni più sopra dettagliate, in attuazione dell'art. 20 del TUSP;

Preso atto, inoltre, della Relazione sullo stato di attuazione delle misure disposte con precedente Piano, allegato B) alla presente deliberazione, redatta conformemente a quanto disposto dall'art. 20, comma 4 del TUSP e sulla base delle linee guida emanate dal Ministero delle Economie e Finanze;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione della scadenza prevista dalla normativa per l'approvazione;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che i pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge, secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla presente deliberazione;

PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche detenute al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di approvare, inoltre, la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2018, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 3) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere comunicato al Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, unitamente alle rilevazioni annuali di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014.-


* * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato che fa parte integrante del presente atto;

Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in precedenza, sigg.ri:

- Salvagno Maira (maggioranza)
- Zanini Luca (maggioranza)
- Dal Dosso Maria (minoranza)



Con: voti favorevoli n. 9 espressi con alzata di mano
voti contrari n. 4 espressi con alzata di mano (Zambaldo, Dal Dosso, Caliaro,
Cucchetto)
su n. 13 Consiglieri presenti, n. 13 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-


Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con: voti favorevoli n. 9 espressi con alzata di mano
voti contrari n. 4 espressi con alzata di mano (Zambaldo, Dal Dosso, Caliaro,
Cucchetto)
su n. 13 Consiglieri presenti, n. 13 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-



ALLEGATO SUB A) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 23/12/2019

È presente in aula il Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.ssa Elisabetta Peloso.-

Il Sindaco, dopo aver dato lettura dell'oggetto del punto all'ordine del giorno, invita il Responsabile di Settore a riassumere il contenuto della delibera.-


PELOSO: evidenzia che, rispetto agli anni precedenti, sono state apportate due modifiche importanti: quella alla legge Madia e quella della predisposizione di una relazione tecnica sui precedenti provvedimenti di razionalizzazione. Precisa che ci si avvale della facoltà introdotta dalla legge di bilancio che ha introdotto una modifica all'art. 24 del Testo unico sulle società partecipate prorogando al 31/12/2021 la non applicabilità delle disposizioni per le società che hanno prodotto utili nel triennio 2013/2015 pertanto viene sospeso fino al 2021 il procedimento di razionalizzazione per la società UNI.CO.G.E. come riportato nella proposta di delibera e nella relazione allegata.-

Il Sindaco, conclusa l'illustrazione della proposta di delibera, dichiara aperta la discussione.-

CERVATO: chiede se in linea teorica non ci sarebbero problemi giuridici alla vendita delle singole quote della società da parte di ciascun socio, considerato che la vendita di UNI.CO.G.E. come illustrato nel precedente punto all'ordine del giorno è stata sospesa perché è venuto meno uno dei presupposti ossia la cessione del pacchetto di maggioranza e nel frattempo è stata modificata la legge Madia.-

SINDACO: risponde che la legge Madia ha dato delle norme per quanto riguarda le modalità di dismissione e che le stesse prevalgono sulle norme di altra natura, per esempio sugli statuti o regolamenti delle singole società, che però sono stati scritti prima e quindi tutte le norme in contrasto con la legge Madia non possono più essere applicate. Stabilire però quali norme siano in contrasto con la Madia e quali no è complesso. Ritene che affermare che il quadro sia chiaro per cui si potrebbe procedere ad una vendita immediata delle singole quote sia azzardato in quanto c'è una sovrapposizione di norme che può creare dei problemi interpretativi seri. Precisa che le recenti cause giudiziali che ci sono state intorno UNI.CO.G.E. hanno riguardato solo uno degli aspetti che possono interferire con la vendita, in particolare se alcuni soci possono costituire tra di loro e con altri soggetti una società cui conferire le quote e trasmettere così il diritto di prelazione che secondo lo statuto di UNICOGE spetta agli altri soci purché pubblici; il risultato finale dei contenziosi è stato l'annullamento da parte del TAR delle delibere dei Comuni che avevano conferito le quote in una nuova società sul presupposto della carenza di motivazione ma non su quello che l'operazione non poteva essere fatta. Sono così rimasti insoluti altri problemi interpretativi circa la vigenza o meno di clausole statutarie, specie sulla prelazione, per cui comunque prima di muoversi con una dismissione sarebbe comunque necessario che prima il quadro si chiarisca, magari alla luce di orientamenti giurisprudenziali, per evitare di trovarsi esposti a contenziosi dall'esito incerto.-


ZAMBALDO: ritiene che ogni amministratore, pubblico o privato che sia, dovrebbe sempre valutare attentamente i pro e i contro che tale scelta comporta e si chiede se per i cittadini del Comune di Colognola ai Colli sia più utile vendere una proprietà per ottenere subito un introito da reinvestire oppure mantenere la proprietà ed avere nel tempo un ricavo costante considerato che l'indice di indebitamento è molto basso pertanto può essere acceso un mutuo per realizzare qualsiasi investimento. Sottolinea che



la scelta di creare la società UNI.CO.G.E. con Comuni, e cita Lonigo, di un'altra provincia o di una zona lontana quali Cologna Veneta e Zimella è stata di patrimonializzare un servizio che, per legge, doveva essere privatizzato e ricorda che per il nostro Comune il patrimonio clienti è stato di circa € 450/500.000,00.= e non sono pochi pertanto ribadisce che non si può vendere un patrimonio che dà una rendita costante nel tempo. Dichiaro che sulla proposta esprime voto contrario in quanto non basta la sospensione alla vendita della società ma si dovrebbe chiaramente accantonare tale ipotesi perché la sospensione non fa chiarezza per il futuro della società.-

SINDACO: evidenzia che le scelte sono state fatte in tempi in cui le disposizioni sulle capacità di spesa, patto di stabilità, erano diverse quindi vi era un bilanciamento diverso degli interessi. Per quanto riguarda il C.d.A. della società ritiene sia più che titolato per guidarla; la società continua la propria attività con la massima adesione e con la massima propulsione e la sospensione della dismissione serve per valutare la portata legislativa della legge Madia che, quando è stata promulgata, dalla maggior parte dei Comuni e dei commentatori è stata interpretato come obbligo di dismissione.-

Il Sindaco, considerato che non vi sono altri interventi e dichiarazioni di voto, dispone che si passi a votazione.-



PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: **PARTECIPAZIONI: Razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione annuale sullo stato di attuazione (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016).-**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000


Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PELOSO ELISABETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: **PARTECIPAZIONI:** Razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione annuale sullo stato di attuazione (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016).-

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000


Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile.-

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PELOSO ELISABETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 32 del 23-12-2019

OGGETTO: **PARTECIPAZIONI: Razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione annuale sullo stato di attuazione (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016).-**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che copia del presente atto è conforme all'originale e pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune dal 12-02-2020 al 27-02-2020 con numero di registrazione 110.-

Dalla Sede Comunale 12-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 32 del 23-12-2019

OGGETTO: **PARTECIPAZIONI:** Razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione annuale sullo stato di attuazione (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016).-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-02-2020 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Dalla Sede Comunale li 22-02-2020

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ

nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate